



Bruxelles, 31 marzo 2016
(OR. en)

7432/16

AGRI 157
STATIS 12
DELECT 50

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 158 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1337/2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 158 final.

All.: COM(2016) 158 final



Bruxelles, 22.3.2016
COM(2016) 158 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) n. 1337/2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1337/2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

1. CONTESTO

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti¹ conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento tale potere è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2011. Tale periodo termina il 31 dicembre 2016. La delega è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione è autorizzata a adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per tener conto degli sviluppi economici e tecnici. Gli atti delegati possono modificare:

- la disaggregazione delle specie per gruppi, classi di densità e classi d'età di cui all'allegato I del regolamento;
- le variabili/caratteristiche, classi di dimensione, grado di specializzazione e varietà di vite di cui all'allegato II.

Gli atti delegati non possono tuttavia modificare la natura facoltativa delle informazioni richieste.

Nell'esercizio di tale potere la Commissione deve garantire che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

Con la presente breve relazione essa ottempera a tale obbligo.

¹ GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7.

2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1337/2011

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) n. 1337/2011.

Il regolamento concerne la rilevazione quinquennale delle statistiche strutturali sui frutteti e sui vigneti. I primi dati sui frutteti sono stati rilevati nel 2012 e sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat) alla fine di settembre 2013. I dati sui vigneti sono stati rilevati per la prima volta nel 2015 e dovranno essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro la fine di settembre 2016.

Al momento della trasmissione della presente relazione, l'esperienza in materia di rilevazione di dati a norma del regolamento è limitata alla sola raccolta di dati sui frutteti. La Commissione finora non ha pertanto ritenuto necessario esercitare il potere di adottare atti delegati.

3. CONCLUSIONI

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) n. 1337/2011.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre del potere di adottare atti delegati conferitole dall'articolo 11 del regolamento in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare un atto delegato per modificare gli aspetti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento.